

BERNARDINO ALBERTAZZI

# IL NUOVO SISTRI

ISBN 978-88-387-5518-3

## ADDENDA

**Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72  
e il d.P.C.M. 27 aprile 2010  
modificano  
il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)**

  
**MAGGIOLI  
EDITORE**

## **Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 e il d.P.C.M. 27 aprile 2010 modificano il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)**

Il **decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72** “Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO<sub>2</sub>” è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 2010 n. 117, ed è entrato in vigore il giorno stesso per esplicito disposto dell’articolo 3 del decreto.

Si tratta di un decreto assai atteso da milioni di operatori economici in quanto il 13 maggio 2010 era entrato in vigore il **d.P.C.M. 27 aprile 2010** recante “Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)”, cioè un decreto che ha modificato le modalità di compilazione della Comunicazione annuale al Catasto relativa all’anno 2009 dei rifiuti prodotti e gestiti nel nostro Paese. Tale d.P.C.M. è entrato in vigore dopo la scadenza del termine ordinariamente previsto per la cit. comunicazione che era fissato al 30 aprile 2010.

Il decreto-legge, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione ambientale con riferimento all’anno 2009, di consentire la presentazione delle dichiarazioni medesime nel termine del 30 giugno 2010, facendo comunque salve le dichiarazioni presentate avvalendosi del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, ha disposto nel proprio articolo 1 “**Differimento di termini**” che:

“1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all’anno 2009, si avvalgono del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2010, **possono essere presentate fino al 30 giugno 2010**. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008”.

Dunque il decreto-legge:

- 1) consente a tutti coloro che non hanno ancora presentato il MUD per l’anno 2009 di farlo entro il **30 giugno 2010, ai sensi del d.P.C.M. 27 aprile 2010**;
- 2) **fa salve** le dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al d.P.C.M. 2 dicembre 2008.

## **D.P.C.M. 27 aprile 2010 - Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)**

Il d.P.C.M. 27 aprile 2010 “Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)”, entrato in vigore il 13 maggio 2010, in merito alla comunicazione annuale al catasto rifiuti, di cui all’art. 189, comma terzo del d.lgs. 152/2006 e s.m., ha stabilito che:

“1. Il modello di dichiarazione allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo d.P.C.M.

2. Il nuovo modello di cui al d.P.C.M. è utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dalla legge, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati.

3. Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del nuovo d.P.C.M., con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008”.

Il d.P.C.M. stabilisce inoltre che l'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

### **Comunicato di rettifica al d.P.C.M. 27 aprile 2010**

Con successivo comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2010, n. 100, il Ministero dell'ambiente ha chiarito che il modello di dichiarazione ambientale allegato al d.P.C.M. 27 aprile 2010 risultava carente nella parte relativa alle schede di compilazione.

Questo il testo del Comunicato di rettifica del MATTM:

“Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98, del 28 aprile 2010, dopo gli allegati di cui a pagina 48, in luogo della scheda SCS2, riportata alla pagina 49, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 1: SCS1, SCS2, SA1, SA2, CS, RIF, RT, RE, DR, TE, MG, ART. 191, RU, RST, DRU, CG, MDCR, INT, UO, UD, SMAT, STIP, SRIU. Inoltre, in luogo della scheda MG-VEIC, riportata alla pagina 50, devono intendersi riportate le schede relative al capitolo 2: SA1-VEIC, SA2-VEIC, AUT, ROT, FRA, RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC, di seguito riportate..”.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in quattro capitoli:

- a) Capitolo 1 - rifiuti;
- b) Capitolo 2 - veicoli fuori uso;
- c) Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- d) Capitolo 4 - emissioni.

Il capitolo 1 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui agli articoli 189, comma 3 <sup>(1)</sup> e 220 <sup>(2)</sup> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché i gestori

---

<sup>(1)</sup> “3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro

di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 9, comma 4 <sup>(3)</sup> del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Il capitolo 2 riguarda gli obblighi ed i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11, comma 3 <sup>(4)</sup>, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Il capitolo 3 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7 <sup>(5)</sup>, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 3 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it) e seguire le istruzioni ivi esposte.

Per la trasmissione dei dati di cui al capitolo 4 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito [www.eprtr.it](http://www.eprtr.it) e seguire le istruzioni ivi esposte.

---

ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.

<sup>(2)</sup> “2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale”.

<sup>(3)</sup> “4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE”.

<sup>(4)</sup> “3. I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e successive modificazioni, che, a tal fine, è integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

<sup>(5)</sup> “6. I produttori comunicano al Registro di cui all'articolo 14, con cadenza annuale e con le modalità da individuare ai sensi dello stesso articolo 13, comma 8, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo n. 185 del 1999 con cadenza annuale e con le modalità di cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'articolo 14, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonché le modalità di adempimento degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 3”.